



COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n° 14 del 14/06/2018

OGGETTO: Accesso ai cani in spiaggia.

IL SINDACO

PREMESSO quanto segue:

- che il Consiglio d'Europa ha approvato il 13 novembre 1987 la Convenzione per la "Protezione degli animali da compagnia";
- che il Parlamento Italiano ha approvato la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 per la "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- che nel corso degli anni è aumentata l'esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri umani e gli animali, in seguito alla sensibilità crescente delle norme verso i bisogni degli animali in quanto "esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano", come riconosciuto dal Trattato dell'Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati;
- che la Regione Toscana, con la Legge n. 59 del 20 ottobre 2009, ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali, ed in particolare dispone:
 - a) all'art. 19: "*...Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali...*";
 - b) all'art. 20, i Comuni, possono nell'ambito delle spiagge: "*...individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature...Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile...*";
 - c) oltre che l'adozione del guinzaglio e della museruola, la normativa impone il rispetto delle norme igieniche (art. 22), da perseguire attraverso il possesso, da parte del responsabile "*...di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane...*" oltre che l'obbligo di "*...raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici...*";
- che la circolare esplicativa sull'applicabilità delle disposizioni della normativa regionale, indica la piena operativa della disciplina per quanto attiene alla possibilità di accesso sulle spiagge e nelle altre aree pubbliche;

APPURATO che nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, imposti dalle Autorità Locali, soprattutto nelle zone turistiche;

RICHIAMATA la Campagna del Ministero della Salute contro l'abbandono degli animali alla quale questo Ente ha aderito in data 18 agosto 2016, adottando anche il progetto comunale denominato "MareBau", un progetto dedicato agli animali d'affezione ed ai loro proprietari, nato dal bisogno di informare, educare e fornire nello stesso tempo un servizio appropriato per il benessere dei residenti e turisti, compresi quelli a quattro zampe;

CONSTATATO che il Comune di San Vincenzo partecipa da tempo alla assegnazione di riconoscimenti internazionali come la Bandiera Blu della FEE le cui disposizioni prevedono espressamente che l'accesso ai cani deve essere strettamente controllato;

DATO ATTO che in caso di conferma del riconoscimento si rende pertanto necessario procedere all'adozione di misure di contenimento all'accesso indiscriminato per gli animali;

RICORDATO che il Comune di San Vincenzo ha individuato e regolamentato, con concessione demaniale n. 1 del 12 agosto 2016 una apposita spiaggia attrezzata denominata "Dog Beach", a nord della foce del Fosso di Botro ai Marmi, per la posa stabile di sedie a sdraio, ombrelloni e/o punti ombra per l'accoglienza dei cani e dei loro accompagnatori, dove gli animali possono accedere liberamente senza alcuna limitazione temporale, purché vengano adottati tutti gli accorgimenti obbligatori per legge;

CONSIDERATO quindi necessario procedere all'adozione di un nuovo provvedimento, in sostituzione dell'Ordinanza Sindacale n. 4 del 1 giugno 2017, per disciplinare al meglio l'accesso ai cani sulle spiagge, allo scopo di prevenire problemi igienico ambientali e tutelare l'ordine pubblico durante la stagione balneare, quella cioè di maggiore affollamento delle spiagge pubbliche;

VISTA:

- la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2015";

- la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

gli articoli 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28 e 59 del Regolamento di Esecuzione;

- la Legge R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 recante "Norme per la tutela degli animali" ed in particolare gli articoli 19, 20, 22 e 40;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 50;

DISPONE

1. la presente ordinanza si applica ai beni e alle pertinenze del demanio marittimo individuati nell'art. 822 del Codice Civile e negli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione. L'ambito territoriale è quello compreso tra il confine nord con il Comune di Castagneto Carducci, alla foce del Fosso dei Cipressetti e il confine sud con il Comune di Piombino, alla foce della Fossa dell'Acqua Calda;
2. potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano iscritti all'anagrafe canina e dotati di apposito "*microchip*", di cui all'art. 25 della L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59;
3. i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

4. i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia;
5. i cani devono essere mantenuti al guinzaglio, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59;
6. i proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare ai cani in caso di rischi per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
7. non è consentito l'accesso in alcuna maniera ai cani di natura aggressiva o molto territoriale, indipendentemente dalla razza o taglia;
8. è interdetto l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale "*calore*";
9. i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
10. i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori;
11. durante tutta la **stagione balneare** individuata annualmente dall'ordinanza comunale per la disciplina delle attività balneari, sulle spiagge del Comune di San Vincenzo si dispone quanto segue:

a) **aree demaniali marittime libere antistanti il perimetro urbano**: sono le spiagge libere prospicienti il perimetro urbano individuato negli strumenti urbanistici, comprese tra la foce del Fosso dei Cipressetti e il confine nord della concessione demaniale n. 1 del 12 agosto 2016 denominata "Dog Beach". Allo scopo di prevenire problemi igienico ambientali e tutelare l'ordine pubblico, data la notevole affluenza di frequentatori della spiaggia, è vietato l'accesso ai cani, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, in quanto è il tratto di costa maggiormente antropizzato, dove si concentra l'edificato di San Vincenzo, con le seconde case, le strutture turistico alberghiere-balneari e, dove è maggiore la presenza di turisti. Inoltre sono prive di idonei spazi destinati ai cani, come previsto dall'art. 20 della L.R.T. n. 59 del 20 ottobre 2009. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, i cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, i cani da salvataggio brevettati purché condotti al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare e giorni festivi e prefestivi della stagione turistica;

b) **aree demaniali marittime libere antistanti il perimetro extraurbano**: sono le spiagge libere escluse dal punto precedente, comprese tra il confine sud della concessione demaniale marittima n. 1 del 12 agosto 2016 denominata "Dog Beach" e la foce del Fosso dell'Acqua Calda a confine con il Comune di Piombino. Nei circa sei chilometri di spiaggia libera all'interno del Parco Naturale Costiero di Rimigliano, è consentito l'accesso ai cani senza limitazioni di orario. Essendo tale area non dotata di ombreggio e acqua, sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, provvedere all'ombreggiatura con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;

c) **aree demaniali marittime in concessione**: ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R.T. n. 59 del 20 ottobre 2009, è consentito l'accesso ai cani nelle aree in concessione senza limitazioni di orario. I concessionari, nell'ambito della propria concessione, possono individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi dedicati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, dove gli animali domestici possano giocare e correre liberamente sotto la sorveglianza del proprietario, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative e dei punti precedenti. I concessionari possono adottare altresì misure limitative all'accesso dei cani, previa comunicazione al sindaco, ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R.T. n. 59 del 20 ottobre 2009, dandone informazione alla clientela;

d) **spiaggia attrezzata accessibile ad animali domestici denominata "Dog Beach"**: affidata in gestione con determina dirigenziale 566 del 18/07/2016, meglio individuata nel relativo bando di gara dove gli animali possono accedere liberamente senza alcuna limitazione di orario. Nell'ambito della suddetta concessione, gli animali possano correre liberamente e fare balneazione, sotto la sorveglianza del proprietario, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative e dei punti precedenti;

12. che fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale, le infrazioni saranno punite applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, le **sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2** e successive modifiche e integrazioni:

a) comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 euro a 3.098,00 euro;

b) comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con la presente ordinanza, dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

INFORMA

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e abroga e **sostituisce la precedente ordinanza n. 4 del 1 giugno 2017** ed ogni altro provvedimento, in contrasto con la presente e resta in vigore fino a quando non sostituita o revocata con altro atto equivalente.

La presente ordinanza sarà valida sino alla sua revoca.

Gli ufficiali e gli agenti delle Forze dell'Ordine e a chiunque competa, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Vincenzo, sul sito Internet del comune, e ne sarà data comunicazione al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Delegazione di Spiaggia di San Vincenzo ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Avverso la presente è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 è il Geom. Fausto Salti.

Il Sindaco

(Alessandro Bandini)